

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	1656
<b>Data della delibera</b>	28-10-2021
<b>Oggetto</b>	Conferimento incarico
<b>Contenuto</b>	Azienda USL Toscana Centro / A.A. + altri - Conferimento incarico Avv. Stolzi Paolo

<b>Dipartimento</b>	DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE
<b>Direttore Dipartimento</b>	PESCINI LORENZO
<b>Struttura</b>	SOC AFFARI LEGALI E AVVOCATURA
<b>Direttore della Struttura</b>	FEDERIGI PAOLO
<b>Responsabile del procedimento</b>	FEDERIGI PAOLO

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

**“documento firmato digitalmente”**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)**

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Premesso**

che in data 28/12/2011 veniva notificato a questa Azienda da 337 medici, ricorso ex art. 414 c.p.c. davanti al Tribunale di Pistoia Sez. Lavoro per la rideterminazione dei fondi aziendali destinati al finanziamento della retribuzione accessoria e conseguente condanna dell’Azienda al pagamento degli arretrati con decorrenza 1°07.1998;

che con delibera n. 110 del 01/03/12 è stato conferito all’Avv. Paolo Stolzi di Firenze l’incarico di costituirsi nel giudizio sopra citato;

Che con sentenza n°245/2019, pubblicata il 15.04.2019, il Giudice del Lavoro di Pistoia, in accoglimento del ricorso, ha condannato l’Azienda USL Toscana Centro, succeduta alla ex Azienda USL 3 Pistoia, a rideterminare i fondi aziendali indicati in ricorso, a far data dal 1998 e fino al 2007, e a corrispondere le eventuali differenze retributive dovute per retribuzione accessoria a decorrere dal 01.07.1998 e fino al 2007, tenuto conto della intervenuta prescrizione quinquennale e di quanto già percepito a titolo di retribuzione accessoria;

che l’Azienda, a ministero dell’Avv. Stolzi, ha proposto appello avverso la sentenza sopra citata;

che la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, con sentenza n°63 del 21 gennaio 2021-1 aprile 2021, non notificata, in riforma dell’impugnata sentenza n. 245/19 del Giudice del lavoro di Pistoia, ha respinto le domande azionate dagli originari ricorrenti, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio:

che in data 23.09.2021, è stato notificato all’Avv. Stolzi, da parte dell’Avvocato Montini, legale delle controparti, ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello Fiorentina, favorevole quanto all’esito all’Azienda;

che, in considerazione dell’entità estremamente rilevante del valore della controversia (oltre 12 milioni di euro), del numero dei ricorrenti (175), più che dimezzato rispetto ai gradi precedenti, ma pur sempre elevato, della complessità della controversia e del rilevante impatto economico che un’eventuale soccombenza comporterebbe per l’Azienda, è necessario costituirsi nel suddetto ricorso, conferendo la procura speciale per la difesa dell’Ente all’Avv. Paolo Stolzi, già a conoscenza dei fatti di causa e delle questioni ed eccezioni giuridiche sollevate nei due gradi di giudizio, in ottemperanza ai criteri direttivi per il conferimento degli incarichi, di cui alla delibera DG n°981 del 30.06.2016 che prevedono, da un lato la possibilità di ricorrere a professionisti di fiducia, particolarmente esperti in materie specifiche, nel caso di questioni estremamente delicate e complesse, dall’altro, l’opportunità di mantenere la medesima controversia in capo allo stesso professionista nei vari gradi di giudizio;

che con nota del 1°10.2021, l’Avv. Stolzi si dichiarava disponibile ad assumere l’incarico ed inviava un preventivo per l’importo di €17.376,66 al lordo di rimborso forfettario 15%, IVA e CPA (a detrarre ritenuta d’acconto per €2.739,07), calcolato ai minimi tariffari su uno scaglione di valore di €4.000.000,00 (a fronte di un valore complessivo di €12.000.000,00) senza alcun aumento in relazione al numero delle parti, oltre spese di trasferta documentate ed €500,00 per il domiciliatario in Roma, indispensabile, trattandosi di giudizio da coltivarsi presso la Corte di Cassazione;

che di tale proposta veniva prontamente informato il Direttore della SOC – Avvocatura, nonché la Direzione Aziendale la quale, con comunicazione del 4.11.2021, manifestava la volontà, in assenza di indicazioni contrarie, di procedere con la costituzione in giudizio per far respingere il ricorso, affidando l’incarico all’Avv. Stolzi sulla base del preventivo presentato, così come proposto e riferito, per conto dell’Avvocatura aziendale, dalla stessa Avv. Lucia Coppola;

che, con successiva nota inviata via e-mail in data 08.10.2021, l'Avv. Stolzi rappresentava alla scrivente Avvocatura l'esigenza di riproporre, mediante ricorso incidentale, alcune questioni pregiudiziali, a vario titolo respinte dalla Corte d'Appello fiorentina, che poi ha infine accolto l'appello dell'Azienda nel merito, ma che, da un punto di vista giuridico e processuale, potrebbero essere utilmente spese anche nel giudizio di cassazione;

che, in presenza di giurisprudenza non uniforme in ordine al quesito se l'esame di questioni pregiudiziali non esaminate e/o respinte nel precedente giudizio di appello sia precluso, qualora le suddette questioni non siano state specificatamente riproposte con ricorso incidentale, è necessario, in via cautelativa, proporre in ogni caso ricorso incidentale, attribuendo espressamente tale ulteriore facoltà all'Avv. Stolzi e prevedendo, altresì, il pagamento del Contributo Unificato (CUN), nella misura dell'importo previsto per la proposizione del ricorso incidentale in Corte di Cassazione;

#### **Ritenuto:**

di confermare, per le motivazioni sopra esposte, l'incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio di Cassazione, sopra evidenziato, all'Avv. Paolo Stolzi del Foro di Firenze, inserito nell'elenco dei fiduciari dell'Azienda, già a conoscenza dei fatti di causa avendo lo stesso patrocinato per la stessa in primo e secondo grado di giudizio;

#### **Ritenuto, altresì,**

necessario, per le medesime motivazioni, ampiamente esplicitate, conferire allo stesso Avv. Stolzi, espressa facoltà di proporre ricorso incidentale, unitamente al controricorso, prevedendo il pagamento del CUN nella misura prevista dalla legge;

#### **Considerato**

che il preventivo, proposto dall'Avv. Stolzi, è conforme ai minimi tariffari ai sensi del D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e ss.mm (D.M.37/2018) e della delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.06.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni), in quanto, a fronte dell'originaria pretesa pari a 12 milioni di euro, il valore preso a riferimento è quello di 4 milioni di euro, tenuto conto del numero dei ricorrenti, dimezzato rispetto al primo grado, senza applicazione di qualsiasi aumento in ragione del numero delle controparti; oltre oneri di legge, spese di domiciliazione, compenso di €.500,00 per il domiciliatario, spese di trasferta documentate e CUN per la proposizione del ricorso incidentale, nella misura prevista ex lege, con imputazione al bilancio aziendale;

#### **Rilevato**

che è necessario provvedere con urgenza a dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in quanto in data 30.10. p.v. scadrà il termine per la costituzione dell'Azienda;

#### **Visti**

Gli artt. 4 e 17 comma 1 lett. D punto 2 del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50/2016, il D.M. 55/2014 e la delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.06.2016;

#### **Considerato, altresì**

Che in forza della decisione della Corte di Giustizia Europea n. 264 del 6.06.2019, gli incarichi legali di patrocinio e/o consulenza richiesti da una Pubblica Amministrazione devono considerarsi esclusi dalla generale normativa in tema di appalti *"in quanto diversi da ogni altro contratto poiché le relative prestazioni professionali possono essere rese esclusivamente nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato ed il cliente caratterizzato dalla massima riservatezza"*, tanto da partecipare, di fatto direttamente o indirettamente all'esercizio di pubblici poteri con l'ulteriore conseguenza che, qualora di importo pari o inferiore ad € 40.000,00 possono essere affidati dalla Pubblica Amministrazione direttamente ad un singolo professionista anche in assenza di preventiva selezione;

**Preso atto**

che il Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura Avv. Paolo Federigi, anche quale Responsabile del procedimento, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente;

Su proposta del Direttore di Struttura della SOC Affari Legali e Avvocatura Avv. Paolo Federigi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

**DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa:

1. di conferire all'Avv. Paolo Stolzi di Firenze, fiduciario dell'Ente e già difensore dello stesso nei precedenti gradi di giudizio, incarico procuratorio per la difesa dell'Azienda nel ricorso in Cassazione, notificato in data 1°.10.2021, attribuendo allo stesso espressa facoltà di proporre ricorso incidentale, per le motivazioni di cui in narrativa;
2. di dare atto che il preventivo, proposto dall'Avv. Stolzi, è conforme ai minimi tariffari ai sensi del D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e ss.mm (D.M.37/2018) e della delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.06.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni), oltre oneri di legge, spese di domiciliazione, spese di trasferta documentate e CUN per la proposizione del ricorso incidentale, nella misura prevista ex lege, con imputazione al bilancio aziendale;
3. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell' art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
5. di pubblicare la presente delibera sull'albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii..

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Paolo Morello Marchese)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dr. Lorenzo Pescini)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dr. Emanuele Gori)**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
**(Dr.ssa Rossella Boldrini)**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 1656 del 28-10-2021

In pubblicazione all'Albo dell'Azienda Usi dal 28-10-2021 al 12-11-2021

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005  
in data 28-10-2021